

UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO

PROVINCIA DI PAVIA

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI
NASSIRIYA. - CIG 8865493443 - C.U.P. E19J2100483001

L'anno 2022 il giorno 18 (diciotto), del mese di marzo (03) il Responsabile della
Struttura 2 Geom. Fabio Migliavacca, in forza del Decreto n. 13 del 21/12/2021 che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA 01880060189 che
rappresenta di seguito nel presente atto denominato "Amministrazione
Aggiudicatrice".

Il Sig. Brescianini Luigi, nato a Calcinate BG il 29/08/1974 nella sua qualità di
Rappresentante Legale, dell'Impresa Appia Antica s.r.l. con sede legale in Palosco
(BG), via Mornico n. 73, Palosco (BG), C.F./P.IVA 03244550160, di seguito nel
presente atto denominato "appaltatore"

PREMESSO

– che con provvedimento di Giunta Comunale Albaredo Arnaboldi n. 27 del
05/08/2021 e della Giunta dell'Unione n. 47 in data 05/08/2021, veniva approvato il
progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal progettista Ing. Diego Bolocchi
in qualità di Resp. Struttura 2 Unione Campospinoso Albaredo, dell'importo di euro
100.000,00, di cui euro 89.000,00 per lavori (di cui 1.600,00 € per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso) ed euro 11.000,00 per somme a disposizione;

– che con determinazione n. 48 in data 30/08/2021 sono stati affidati i lavori
indicati in oggetto all'Impresa Appia Antica s.r.l. che ha offerto 85.826,80 € inclusi

oneri sicurezza non assoggettabili a ribasso. L'importo di affidamento risulta essere

pari a euro 85.826,80 comprensivo degli oneri per la sicurezza non assoggettati a

ribasso, pari ad euro 1.600,00;

– che in data 10/09/2021 è stata sottoscritta dal Responsabile Unico del

Procedimento e dal legale rappresentante dell'impresa la dichiarazione compiuta

sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle

opere;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e ammontare del contratto

1. L'Amministrazione Aggiudicatrice conferisce all'impresa Appia Antica S.r.l. con

sede legale in Palosco (BG), Via Mornico, n. 73, C.F./P.IVA 03244550160 l'appalto

dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE ED ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA";

2. L'importo contrattuale – tenuto conto dell'offerta presentata – ammonta ad euro

85.826,80, da assoggettarsi ad I.V.A., ed è da intendersi a corpo, secondo quanto

specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

Articolo 2 – Allegati al contratto

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;

b) il Capitolato Speciale d'appalto;

c) Tav. 1 e 2;

d) l'elenco dei prezzi unitari;

e) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (P.S.S. - Piano Sostitutivo di Sicurezza);

f) il cronoprogramma;

2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Termini, penali e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **120 (centoventi)** giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna già avvenuta in via d'urgenza a seguito di verbale redatto dalla D.L. Ing. Diego Boiocchi del 09/08/2021, sottoscritto da Ditta esecutrice, agli atti, sotto la comminatoria di una penale pari a 1/100 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

Articolo 8 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

Articolo 9 – Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

1. Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016.

2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016

3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto nel caso si verifichi la seguente ipotesi:

– Qualora la ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8

della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori
oggetto d'affidamento.

Articolo 10 – Domicilio

1. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 s.m.i. nella parte ancora vigente,
l'appaltatore elegge domicilio presso la sede dell'Unione Campospinoso Albaredo,
ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Articolo 11 – Modalità di pagamento

1. I pagamenti saranno effettuati a cura della tesoreria comunale a mezzo mandato
di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.

2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 14 sono autorizzati
a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per
effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti
dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere
e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione
Aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del
contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario
ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità
può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF

03.04.2013, n. 55) intestata all'Unione Campospinoso Albaredo, "codice univoco ufficio" IPA uncamalb e con liquidazione a 30 gg. dalla data di fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Articolo 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 26 del C.S.A., ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Articolo 13 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto.

Articolo 14 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n., 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: BANCA BCC OGLIO E SERIO – AGENZIA di PALOSCO - IBAN IT 93 X 08514 53310 000000800876, sui quali sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- Brescianini Luigi nato a Calcinate (BG) il 29/08/1974 C.F. BRSLGU74M29B393F .

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 15 – Norme anticorruzione

L'Appaltatore, si impegna, nell'esecuzione dell'incarico, a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (nonché il codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Campospinoso Albaredo, entrambi consultabili sul sito internet istituzionale dell'Ente, Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni generali"). La

violazione delle disposizioni in essi contenute potrà comportare, a seconda della gravità, la risoluzione o la decadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n.165/2001 come modificato dall'art. 1, comma 42 della legge n. 190/2012, l'“Appaltatore”, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il Responsabile della Struttura 2 dichiara di non trovarsi in alcuna delle ipotesi ostative alla stipula del presente contratto previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali.

Articolo 16 – Capitolato generale d'appalto

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente.

2. Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Articolo 17 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui

al richiamato art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pavia.

Articolo 18 – Cessione del contratto – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 19 – Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.

3. Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso (art. 6 D.P.R. 26/04/1986, n. 131).

Articolo 20 – Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 s.m.i.

Articolo 21 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

del Regolamento U.E. 679/2016

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dall'Unione Campospinoso Albaredo quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di "Abbattimento barriere architettoniche presso il cimitero comunale di Albaredo Arnaboldi".

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

per l'Amministrazione Aggiudicatrice

Geom. Fabio Migliavacca

per l'Appaltatore

Sig. Luigi Brescianini

